SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 1994.

Sospensione dalla carica di un consigliere regionale della regione Sardegna . . . . Pag 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 14 aprile 1994

Esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal Ruanda dei cittadini italiani ivi residenti . . . . Pag 4

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 31 marzo 1994.

Autorizzazione alla Commercial Union Italia S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza . . . . Pag 4

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 14 febbraio 1994

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Antichi stabilimenti balneari» dedicato a Rimini, nel valore di L. 750 . . . . Pag 5

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 30 marzo 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Associazione interprovinciale produttori maisicoli - A.I.P.M.», in Ca' d'Andrea, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag 5

DECRETO 7 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa fra assegnatari di Monte Amiata - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Castiglione d'Orcia, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag 6

DECRETO 7 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario - Soc. coop. a r.l. «Co.Re.Zoo», in Mestre, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 6

DECRETO 7 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «C.L.B. - Cooperativa lavoro Borgovercelli - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» già cooperativa «Unione e progresso», in Borgovercelli, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 7

Ministero del tesoro

DECRETO 18 marzo 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata quinquennale, con godimento 21 febbraio 1994, seconda tranche . . . . Pag. 7

DECRETO 30 marzo 1994.

Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 19 aprile 1989, relativamente alla scadenza del 19 aprile 1994 . . . . Pag. 8

DECRETO 6 aprile 1994.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994, da assegnare agli aventi diritto per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta . . . . Pag. 9

DECRETO 7 aprile 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata quinquennale, con godimento 21 febbraio 1994, terza tranche . . . . Pag. 11

DECRETO 7 aprile 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° aprile 1994, seconda tranche Pag. 12

DECRETO 7 aprile 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° aprile 1994, seconda tranche . . . . Pag. 16

DECRETO 7 aprile 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° aprile 1994, seconda tranche . . . . Pag. 19

DECRETO 7 aprile 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° aprile 1994, seconda tranche Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

DELIBERAZIONE 29 marzo 1994.

Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Pag. 24

DELIBERAZIONE 29 marzo 1994.

Disciplina prudenziale degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia . . . . Pag. 25

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993.

Definizione e finanziamento del programma degli interventi finanziari per gli anni 1993 e 1994 da realizzarsi con il concorso comunitario, in relazione al progetto pilota «Recupero dell'Arsenale di Venezia» . . . . Pag. 26

DELIBERAZIONE 30 settembre 1993.

Approvazione del piano specifico di intervento della società RIBS S.p.a. per il completamento della ristrutturazione dello stabilimento saccarifero di Minerbio e la sistemazione produttiva temporanea dello stabilimento di Ostellato . . . . Pag. 27

DELIBERAZIONE 30 novembre 1993.

Assegnazione alla regione Lazio di una quota residua di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1992 . . . . Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Comunicato concernente la formazione del Governo Pag. 28

Presentazione dei bilanci delle imprese editrici . Pag. 28

Ministero di grazia e giustizia:

Riunione del distretto notarile di Gela al distretto notarile di Caltanissetta . . . . Pag. 29

Riunione del distretto notarile di Barcellona Pozzo di Gotto ai distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta. Pag. 29

Riunione del distretto notarile di Nocera Inferiore ai distretti notarili riuniti di Salerno, Vallo della Lucania e Sala Consilina. Pag. 29

Ministero dell'interno:

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile . . . . Pag. 29

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile . . . . Pag. 29

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 19 aprile 1994 rilevàti a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 29

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1994. . . . . Pag. 30

Banca d'Italia: Situazione al 31 gennaio 1994. . . . Pag. 32

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 34

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Rettifica all'atto costitutivo dell'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di semi oleosi . . . . Pag. 35

Approvazione del nuovo statuto sociale dell'Unione nazionale fra le associazioni dei produttori ovi-caprini, in Roma. Pag. 35

Ministero della sanità: Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Pag. 36

Seconda Università di Napoli: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 36

Università di Trento: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 37

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994) . . . . Pag. 37

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 14 aprile 1994, n. 238, recante: «Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron»: (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 18 aprile 1994). Pag. 37

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74/83.

94A2548

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 1994.

Sospensione dalla carica di un consigliere regionale della regione Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, comma 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto il provvedimento adottato a carico del signor Benvenuto Corda, consigliere regionale della regione Sardegna, ai sensi dell'art. 285 del codice penale con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lanusei del 14 marzo 1994;

Vista la comunicazione in data 26 marzo 1994, n. 852/16.2, del Rappresentante del Governo per la regione Sardegna;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Benvenuto Corda;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Benvenuto Corda è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Sardegna.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 28 marzo 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A2567

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 14 aprile 1994

Esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal Ruanda dei cittadini italiani ivi residenti.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL MINISTERO DEL TESORO

Viste le segnalazioni pervenute dall'ambasciata d'Italia in Kampala, territorialmente competente per la Repubblica del Ruanda;

Ritenuto che a seguito dell'intensificarsi, estendersi ed aggravarsi dei disordini e degli episodi di guerra civile si è venuta a creare, sul territorio del Ruanda, una situazione di carattere eccezionale, che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare;

Visto l'art. 2, comma 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 4 e 16;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal Ruanda dei cittadini italiani ivi residenti, con decorrenza 7 aprile 1994.

Roma, 14 aprile 1994.

Il direttore generale
CORRIAS

Il direttore generale dei servizi civili
GELATI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

94A2602

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 marzo 1994

Autorizzazione alla Commercial Union Italia S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1990, con il quale la Commercial Union Italia S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera n. 306566 in data 30 novembre 1993, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento della domanda sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta dell'11 gennaio 1994, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione richiesta;

Decreta:

La Commercial Union Italia S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1994

Il direttore generale: CINTI

94A2576

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 febbraio 1994

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Antichi stabilimenti balneari» dedicato a Rimini, nel valore di L. 750.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1991, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1992, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Antichi stabilimenti balneari»;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1992 con il quale si è provveduto all'emissione, nell'anno 1992 di un francobollo ordinario appartenente alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno un altro francobollo appartenente alla serie anzidetta da dedicare a Rimini, rilevato che non è stato emanato a suo tempo il decreto che fissa le relative caratteristiche tecniche e considerata la necessità di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Antichi stabilimenti balneari», dedicato a Rimini nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura 14 x 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce uno stabilimento balneare d'inizio secolo.

Sul francobollo è riportata la leggenda «ANTICHI STABILIMENTI BALNEARI RIMINI», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni
VESCHI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A2569

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 marzo 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Associazione interprovinciale produttori maisicoli - A.I.P.M.», in Ca' d'Andrea, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 settembre 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa «Associazione interprovinciale produttori maisicoli - A.I.P.M. cooperativa a responsabilità limitata» già cooperativa «Associazione provinciale produttori maisicoli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ca' d'Andrea (Cremona), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Associazione interprovinciale produttori maisicoli - A.I.P.M. - cooperativa a responsabilità limitata» già cooperativa «Associazione provinciale produttori maisicoli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ca' d'Andrea, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Angelo Pantaleo in data 18 ottobre 1970, repertorio n. 27.020, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Italo Carlo Bracchi, residente in Cremona, via Volturno, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2579

DECRETO 7 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa fra assegnatari di Monte Amiata - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Castiglione d'Orcia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 ottobre 1993 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa fra assegnatari di Monte Amiata - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castiglione d'Orcia (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa fra assegnatari di Monte Amiata - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castiglione d'Orcia (Siena), costituita per rogito notaio comm. avv. Valente Vincenti in data 12 gennaio 1955, repertorio n. 18.158, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori Marco Turchi, via Aldobrandino da Siena, 2, Siena; Giuseppe Tammaro, s.s. n. 73 Ponente, 152, Siena e Carlo Luigi Turchi, via Aldobrandino da Siena, 5, Siena, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2578

DECRETO 7 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario - Soc. coop. a r.l. «Co.Re.Zoo», in Mestre, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 marzo 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario - Soc. coop. a r.l. «Co.Re.Zoo», con sede in Mestre (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario - Soc. coop. a r.l. «Co.Re.Zoo», con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Bruno Marelli in data 31 luglio 1975, repertorio n. 30649, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori Gervasio Golin, residente in Zevio (Verona), via Aldo Moro, 4; Gian Bruno Castelletti, residente in Verona, lung. G. Matteotti, 13/h e Paola Pesci, residente in Buttapietra (Verona), via Bovolino, 5, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2580

DECRETO 7 aprile 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «C.L.B. - Cooperativa lavoro Borgovercelli - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» già cooperativa «Unione e progresso», in Borgovercelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 novembre 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «C.L.B - Cooperativa lavoro Borgovercelli - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», già cooperativa «Unione e progresso», con sede in Borgovercelli (Vercelli), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti.

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n 267,

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta

La società cooperativa a responsabilità limitata «C.L.B. - Cooperativa lavoro Borgovercelli - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» già cooperativa «Unione e progresso», con sede in Borgovercelli (Vercelli), costituita per rogito notaio dott. Luigi Nicolotti in data 3 settembre 1921, repertorio n. 5956/1468, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Airoldi Renato, con studio in Novara, Baluardo Partigiani, 13, ne e nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 7 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2581

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 marzo 1994

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata quinquennale, con godimento 21 febbraio 1994, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto n. 397270 in data 9 febbraio 1994, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati del Tesoro denominati in ECU (CTE), al tasso di interesse del 6,25%, con godimento 21 febbraio 1994 e scadenza 21 febbraio 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei suddetti certificati del Tesoro denominati in ECU;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 15 marzo 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 36 775 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n 539/1993,

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), con godimento 21 febbraio 1994, di cui alle premesse, per un ammontare nominale massimo di 1.000 milioni di ECU.

Art. 2

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro in apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituto presso la suddetta Amministrazione centrale;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 22 marzo 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del presente articolo.

Le domande di partecipazione devono essere presentate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto; i prezzi indicati devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di ECU o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso; ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 100.000 ECU; ogni offerta può comprendere la quota dei certificati da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 25 marzo 1994, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 21 febbraio 1994 al giorno di versamento. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli». A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia, indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità, rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione verrà determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 22 marzo 1994, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati nella domanda d'asta, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 9 febbraio 1994, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 25 marzo 1994.

Per la determinazione di tale controvalore si farà riferimento alla quotazione lira/ECU dei giorni 22 e 23 marzo 1994 rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312, rispettivamente per le operazioni regolate in lire e in ECU.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A2568

DECRETO 30 marzo 1994.

Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 19 aprile 1989, relativamente alla scadenza del 19 aprile 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 570472/66-AU-184 del 12 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 19 aprile 1989, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo del 9,90%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 12 aprile 1989, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media dei tassi di cambio lira italiana/ECU, riferentisi ai primi venti giorni del mese di marzo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del titolo;

Considerato che occorre determinare gli importi degli interessi da pagare relativamente alla quinta cedola — di scadenza 19 aprile 1994 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU, nonché del capitale da rimborsare alla data medesima;

Visto il proprio decreto n. 571627/66-AU-184 del 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1990, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 16 febbraio 1990, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 23 marzo 1994, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 19 aprile 1989, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quinta cedola, di scadenza 19 aprile 1994, nonché il rimborso del valore capitale alla data stessa, è di 30.973.000 ECU;
la media dei tassi di cambio lira italiana/ECU, riferentisi ai primi venti giorni del mese di marzo 1994, è di L. 1.908,77 per ogni ECU;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 570472 in data 12 aprile 1989, citato nelle premesse, gli importi per interessi e rimborso capitale da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 30.973.000 ECU) dei CTE quinquennali 9,90% con godimento 19 aprile 1989, sono i seguenti:

L. 5.852.912.855 relativamente alla quinta cedola d'interesse, di scadenza 19 aprile 1994, comprensive di L. 5.121.298.855 per interessi netti e di L. 713.614.000 per ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759;

L. 59.120.333.210 per il rimborso della quota capitale, alla medesima data del 19 aprile 1994.

Le suddette spese faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi di debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A2570

DECRETO 6 aprile 1994.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994, da assegnare agli aventi diritto per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo,

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-96;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1994, n. 57, reiterato con decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, ed in particolare l'art. 2, con il quale, all'art. 11 del citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-*bis*), in forza del quale è stato, fra l'altro, stabilito che:

la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del secondo comma del citato art. 11, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 16/1993, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso

nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire,

gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993 e che il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994;

l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base delle richieste presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti;

l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; in caso di notifica di avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggiore somma accertata, nonché delle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre 1993;

con decreti del Ministro del tesoro, dovranno essere determinate le caratteristiche, le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli,

Visto il proprio decreto n. 101155 del 25 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1993 con il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito pubblico, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli medesimi, stabilendo fra l'altro che agli stessi verranno consegnati certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1994 di durata quinquennale e quattro mesi rimborsabili in un'unica soluzione il 1° gennaio 1999, al tasso di interesse annuo del 9,50%, e che i certificati stessi verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta risultanti da elenchi riepilogativi che saranno trasmessi dall'Amministrazione finanziaria,

Visto il proprio decreto n. 101131 del 25 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1993, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 1.619.081.000.000 ad estinzione, nella misura dell'ottanta per cento, dei crediti d'imposta di cui alla citata normativa;

Visto il proprio decreto n. 397077 del 14 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1994, con il quale e stata disposta un emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 1.024.192.000.000 ad estinzione dei crediti d'imposta previsti dalla medesima normativa;

Vista la lettera in data 1° aprile 1994, con la quale il Ministero delle finanze ha comunicato che la Finmeccanica S.p.a., titolare di crediti di imposta per le annualità 1987, 1988, 1989, 1990, superiori a L. 50.000.000.000 e con una perdita di bilancio nell'esercizio 1991, ha diritto al rimborso dei crediti di imposta per la differenza risultante tra l'importo richiesto a rimborso e quello costituito dalla maggior somma accertata per l'anno 1987, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento, per un importo complessivo di L. 101.871.744.000 come da apposito prospetto allegato al presente decreto,

Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui sopra per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive L. 101.872.000.000;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui al decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 101.872.000.000 alle seguenti condizioni

durata: cinque anni e quattro mesi;

godimento: 1° gennaio 1994,

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 9,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione il 1° gennaio 1999.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui ai decreti del 25 settembre 1993 e del 14 gennaio 1994, citati nelle premesse.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1995 e successivi nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999 faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

AZIENDA DI CREDITO MANDATARIA
(gli importi sono espressi in migliaia di lire)

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
1	2002	Banca commerciale italiana	Finmeccanica S.p.a. per l'incorporata Soc. Finanziaria per azioni C.F. 00401990585	101 871 744	101 872 000	256

94A2599

DECRETO 7 aprile 1994

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata quinquennale, con godimento 21 febbraio 1994, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute:

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 9 febbraio 1994 e 18 marzo 1994 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati del Tesoro denominati in ECU (CTE), al tasso di interesse del 6,25%, con godimento 21 febbraio 1994 e scadenza 21 febbraio 1999,

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati del Tesoro denominati in ECU;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 aprile 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 53 909 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539 1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), con godimento 21 febbraio 1994, di cui alle premesse, per un ammontare nominale massimo di 1.000 milioni di ECU.

Art. 2

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro in apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 14 aprile 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del presente articolo.

Le domande di partecipazione devono essere presentate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto; i prezzi indicati devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di ECU o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso; ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 100.000 ECU; ogni offerta può comprendere la quota dei certificati da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 aprile 1994, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 21 febbraio 1994 al giorno di versamento. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli». A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia, indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità, rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione verrà determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 14 aprile 1994, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati nella domanda d'asta, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 9 febbraio 1994, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 aprile 1994.

Per la determinazione di tale controvalore si farà riferimento alla quotazione lira/ECU dei giorni 14 e 15 aprile 1994 rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312, rispettivamente per le operazioni regolate in lire e in ECU.

Art. 4.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A2571

DECRETO 7 aprile 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° aprile 1994, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1994 con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 aprile 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 53.909 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

E disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994/1997.

Art. 2

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della seconda tranche dei B.T.P. 1° aprile 1994/1999;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 aprile 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 aprile 1994, con corresponsione di dietimi di interesse per diciotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 19 aprile 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per diciotto giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997. Dette operazioni avranno inizio il 19 aprile 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994 valutati in L. 63.750.000.000, faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A2572

DECRETO 7 aprile 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° aprile 1994, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro e autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1994 con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 aprile 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 53.909 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994/1999.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore. i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della seconda tranche dei B.T.P. 1° aprile 1994/1997;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 aprile 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 4, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 aprile 1994, con corresponsione di dietimi di interesse per diciotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 19 aprile 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per diciotto giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999. Dette operazioni avranno inizio il 19 aprile 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994 valutati in L. 63.750.000.000, faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A2573

DECRETO 7 aprile 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° aprile 1994, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526 in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vistà la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1994 con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% 1° aprile 1994/2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 aprile 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 53.909 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994/2004.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei CCT 4,50% - 1° aprile 1994/2001;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 18 aprile 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione durata nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione della procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 aprile 1994, con corresponsione di dietimi di interesse per diciannove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 20 aprile 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per diciannove giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004. Dette operazioni avranno inizio il 20 aprile 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994 valutati in L. 85.000.000.000, faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A2574

DECRETO 7 aprile 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° aprile 1994, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 37, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1994 con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei certificati di crediti del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 aprile 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 53.909 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1994, di cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1994 citato nelle premesse;

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei BTP 8,50% 1° aprile 1994/2004;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 18 aprile 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del presente articolo.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 aprile 1994, con corresponsione di diciannove giorni di dietimi di interesse. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 90.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 marzo 1994, ed in particolare quelle di cui all'art. 12 concernenti le modalità di assegnazione dei titoli in relazione a richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione». Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 20 aprile 1994.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A2575

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 29 marzo 1994.

Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Viste le proprie delibere del 16 maggio 1962, 27 novembre 1970 e 29 dicembre 1977 nonché il decreto del Ministro del tesoro del 2 aprile 1991, di istituzione e disciplina del servizio di centralizzazione dei rischi bancari ai sensi dell'art. 32, lettera *h)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e succesive modifiche e integrazioni, abrogato dal richiamato testo unico;

Visto l'art. 53, comma 1, lettera *b)*, del ripetuto testo unico in forza del quale la Banca d'Italia emana, conformemente alle deliberazioni di questo Comitato, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

Ritenuto che risulta coerente con tale obiettivo anche la realizzazione del servizio di centralizzazione dei rischi, il quale costituisce uno strumento di ausilio per le banche al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi;

Visti gli articoli 65 e 67, comma 1, lettera *b)*, nonché l'art. 107, comma 2, del testo unico che conferiscono analoghi poteri nei confronti delle società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, di quelle partecipate almeno per il 20 per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca e nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 107;

Considerata l'esigenza di estendere, con opportuna gradualità, ai richi assunti da queste ultime categorie di

intermediari l'area di rilevazione del servizio al fine di accrescere l'efficacia informativa dello stesso;

Considerta la necessità di meglio precisare l'ambito di applicazione dell'obbligo di riservatezza sui dati censiti dalla Centrale, con particolare riferimento alla possibilità di rendere edotti i terzi delle informazioni registrate a loro nome;

Rilevata l'opportunità di estendere il principio dell'onerosità a tutte le richieste di prima informazione, considerato anche il crescente utilizzo di tale specifico servizio da parte del sistema bancario;

Delibera:

1. Alla Banca d'Italia è affidato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi. Le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13, le società finanziarie di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sono tenuti, a richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, a comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati. La Banca d'Italia individua nell'ambito delle società finanziare di cui all'art. 65 sopra indicate e dei soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, quelli che, anche in ragione dell'attività svolta, sono tenuti a effettuare la segnalazione alla Centrale dei rischi.

2. La Banca d'Italia fornisce periodicamente a ogni soggetto tenuto a effettuare le comunicazioni di cui al precedente punto 1 la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati.

3. Le società e gli enti di cui al punto 1 possono richiedere alla Banca d'Italia che sia loro resa nota la posizione globale di rischio di nominativi censiti diversi da quelli da essi segnalati. Tali richieste possono essere avanzate per finalità connesse all'attività di assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni; a fronte delle stesse deve essere versato alla Banca d'Italia, con le modalità da questa stabilite, un corrispettivo volto a perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.

4. I dati personali censiti dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al punto 1 possono comunicare ai terzi le informazioni registrate a loro nome, secondo la procedura indicata dalla Centrale dei rischi.

5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 7, del testo unico, la Banca d'Italia può portare a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni concernenti le posizioni globali di rischio dei nominativi censiti dalla Centrale dei rischi, consentendo che le stesse siano utilizzate dalle banche e dagli intermediari finanziari di quegli Stati.

6. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente delibera e di quelle che verranno impartite dalla Banca d'Italia per l'attuazione del servizio si applicano le previsioni di cui agli articoli 144 e 145 del testo unico.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1994

Il Presidente: BARUCCI

94A2582

DELIBERAZIONE 29 marzo 1994.

Disciplina prudenziale degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'art. 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito testo unico), in base al quale è demandato alla Banca d'Italia il compito di dettare agli intermediari iscritti nell'elenco speciale, in conformità delle deliberazioni del CICR, disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale ed il contenimento del rischio nelle sue diverse forme;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993, concernente i requisiti e i criteri per l'iscrizione degli intermediari finanziari di cui all'art. 6 della legge n. 197/1991 nell'elenco speciale di cui all'art. 7 della legge medesima;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 17 novembre 1993, che ha, fra l'altro, confermato i criteri di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico, contenuti nel citato decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993;

Considerato che la polifunzionalità degli intermediari finanziari, determinando il cumularsi di rischi di diversa natura in capo a tali intermediari, rende necessario approntare misure prudenziali generali atte a fronteggiare le differenti tipologie di rischio connesse con l'ambito operativo prescelto dagli intermediari medesimi;

Valutata l'esigenza di prevedere interventi prudenziali specifici nei confronti di singoli intermediari che denotino una situazione patrimoniale, economica o finanziaria non favorevole;

Ravvisata l'opportunità che la disciplina di cui al richiamato art. 107, comma 2, del testo unico venga introdotta secondo criteri di gradualità;

Dèlibera:

1. *Ambito di applicazione.*

1.1. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico (di seguito intermediari finanziari) si attengono alle istruzioni in materia di adeguatezza del patrimonio e di contenimento del rischio che verranno emanate dalla Banca d'Italia in conformità con i criteri oggetto della presente deliberazione.

2. *Adeguatezza patrimoniale:*

2.1. La Banca d'Italia emanerà disposizioni di carattere generale per disciplinare, fissandone anche la misura, il rapporto tra patrimonio di vigilanza e il rischio, nelle sue diverse configurazioni, assunto dagli intermediari finanziari. Sistemi di copertura patrimoniale semplificati calcolati in modo onnicomprensivo potranno essere previsti laddove determinate tipologie di rischi non siano considerate rilevanti nel quadro dell'attività complessivamente svolta dagli intermediari finanziari.

2.2. La Banca d'Italia emana istruzioni per:

determinare le metodologie per la rilevazione e la misurazione delle diverse tipologie di rischio rilevanti nelle attività svolte dagli intermediari finanziari;

definire gli aggregati positivi e negativi che concorrono a determinare il patrimonio di vigilanza.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto delle metodologie di determinazione del rischio aziendale e dei mezzi propri applicati ad altri operatori del mercato creditizio e finanziario. Nella definizione dei parametri, la Banca d'Italia fa altresì riferimento alle disposizioni in materia di bilancio degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e relativi provvedimenti applicativi.

2.3. Per gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento senza assumere rischi diversi da quello generale d'impresa, la Banca d'Italia, al fine di preservare condizioni di continuità nello svolgimento dell'attività, prevede, in luogo dei sistemi di copertura patrimoniale indicati sub 2.1. una dotazione patrimoniale minima commisurata ai costi operativi fissi.

3. *Altre misure per il contenimento dei rischi.*

3.1. La Banca d'Italia prevede misure di carattere generale per promuovere, in relazione alla tipologia dell'attività svolta, un adeguato frazionamento dei rischi e un'equilibrata struttura finanziaria degli intermediari di cui si tratta.

4. *Intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari.*

4.1. Nella definizione delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, la Banca d'Italia, per gli intermediari finanziari facenti parte di gruppi creditizi, tiene conto delle esigenze di coordinamento tra la normativa di cui alla presente deliberazione e la disciplina di vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e seguenti del testo unico.

5. *Misure particolari.*

5.1. La Banca d'Italia potrà prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di un intermediario lo richieda, l'applicazione di misure più restrittive rispetto a quelle determinate in via generale.

6. *Disposizioni transitorie e finali.*

6.1. La Banca d'Italia procede all'applicazione della disciplina oggetto della presente deliberazione secondo un criterio di gradualità che riguarda sia i tempi di attivazione degli strumenti sia il riconoscimento agli intermediari di un periodo di adeguamento alle disposizioni che verranno emanate.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1994

Il Presidente: BARUCCI

94A2583

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993.

Definizione e finanziamento del programma degli interventi finanziari per gli anni 1993 e 1994 da realizzarsi con il concorso comunitario, in relazione al progetto pilota «Recupero dell'Arsenale di Venezia».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con la politica comunitaria, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 19 dicembre 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la nota n. SG(92) D/10330 del 31 luglio 1992, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha concesso un contributo per il finanziamento del progetto

pilota «Recupero dell'Arsenale di Venezia a polo delle tecnologie del mare», ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, del citato regolamento CEE n. 4254/88;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Comunità europea in tale contesto, ammontanti a circa 7,2 miliardi di lire, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 1992-1994, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche;

Considerato che il CIPE definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le quote per amministrazioni competenti;

Vista la proposta avanzata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato — IGFOR, con nota n. 131207 del 10 giugno 1993;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987,

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica:

Delibera:

1. Le linee d'intervento del progetto pilota, richiamato in premessa, riguardano la ristrutturazione e la riutilizzazione di infrastrutture e spazi dell'Arsenale di Venezia, la realizzazione di un sistema integrato di laboratori ed infrastrutture tecnologiche destinati ad attività legate all'ambiente marino e altre iniziative specifiche che presentano rilevante interesse a livello comunitario.

2. La quota nazionale pubblica pari a 4,5 miliardi di lire, per gli esercizi 1993 e 1994, è assicurata per 1,8 miliardi di lire con le risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 e per 2,7 miliardi di lire con disponibilità della regione e del comune di Venezia a valere sui rispettivi bilanci, così come riportato nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

3. La quota nazionale a carico del Fondo verrà erogata secondo le modalità indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate dalla regione Veneto al Fondo stesso.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire negli esercizi successivi e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario le erogazioni non effettuate in ciascuno dei predetti anni 1993 e 1994 in favore della citata regione Veneto.

5. Lo stato di avanzamento complessivo delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione.

6. La regione effettuerà i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite, può effettuare specifici controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 57

PROGETTO PILOTA «RECUPERO DELL'ARSENALE DI VENEZIA A POLO DELLE TECNOLOGIE DEL MARE»

Regolamento CEE n. 4254/88 del 19 dicembre 1988, art. 10, lettera b)

COFINANZIAMENTO NAZIONALE - QUOTA PUBBLICA

(in milioni di lire)

Annualità	FdR legge n. 183/1987	Regione comune	Totale
1993	900	1 350	2 250
1994	900	1 350	2 250
Totale generale	1 800	2 700	4 500

94A2584

DELIBERAZIONE 30 settembre 1993

Approvazione del piano specifico di intervento della società RIBS S.p.a. per il completamento della ristrutturazione dello stabilimento saccarifero di Minerbio e la sistemazione produttiva temporanea dello stabilimento di Ostellato.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984 con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS S.p.a. nel settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, che, nel quadro di nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, prevede l'aggiornamento del piano settoriale;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1990 con la quale sono state approvate le linee generali dell'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero e riconfermate, in aderenza alla normativa soprarichiamata, le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS di cui alla delibera del 12 giugno 1984;

Visto il piano d'intervento proposto, con nota del 4 agosto 1993, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che prevede il completamento della ristrutturazione degli stabilimenti di Minerbio e Ostellato entrambi di proprietà della società Cooperativa produttori bieticoli - Coprob - Società cooperativa a responsabilità limitata;

Su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

È approvato, nelle sue linee generali, il piano di intervento di cui alle premesse per il completamento della ristrutturazione dello stabilimento saccarifero di Minerbio e la sistemazione produttiva temporanea dello stabilimento di Ostellato.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento, la RIBS S.p.a. è autorizzata ad erogare nuovi mutui per un importo massimo di lire 23.000 milioni.

La Finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità e i tempi di erogazione delle predette risorse finanziarie in armonia con l'attuazione del piano di intervento nonché le garanzie reali e/o personali da ottenere dalla società, dai soci e/o da terzi a fronte degli stessi finanziamenti.

Roma, 30 settembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 54

94A2585

DELIBERAZIONE 30 novembre 1993.

Assegnazione alla regione Lazio di una quota residua di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la precedente deliberazione con la quale sono state accantonate somme di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1992, in attesa di proposte di riparto del Ministro della sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 28 ottobre 1993 riguardante l'assegnazione di lire 1.900.000.000, alla regione Lazio, a titolo di rimborso per attività veterinaria di spese connesse all'abbattimento di animali infetti;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il Ministro del tesoro con propri decreti ha erogato direttamente alla regione Lazio il rimborso di somme per indennità di abbattimento di animali relative all'esercizio 1992 secondo le richieste pervenute dalla regione Lazio al Ministero della sanità;

Ritenuto, altresì, che le suddette indennità non sono comprensive delle quote per spese connesse all'abbattimento di animali infetti;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 14 ottobre 1993;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario 1992 - parte corrente, è assegnata alla regione Lazio, la somma di L. 1.900.000.000 a titolo di rimborso per le spese connesse all'abbattimentodi animali infetti.

Roma, 30 novembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 51

94A2586

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

I Ministri degli affari esteri, on. prof. Beniamino ANDREATTA, dell'interno, sen. avv. Nicola MANCINO, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prof. Paolo SAVONA, già dimissionari con l'intero Governo a seguito della comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile scorso, hanno fatto presente il sopraggiungere di cause di incompatibilità con la carica di Ministro da essi ricoperta.

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica, con propri decreti in data 19 aprile 1994, ha accettato le dimissioni rassegnate dalle rispettive cariche da parte dei Ministri ANDREATTA, MANCINO e SAVONA.

Contestualmente, il Presidente della Repubblica ha conferito al Presidente del Consiglio dei Ministri l'incarico di reggere *ad interim* il Dicastero dell'interno, mentre all'on. prof. Leopoldo ELIA, Ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali, ed all'ing. Paolo BARATTA, Ministro del commercio con l'estero, ha conferito l'incarico di reggere *ad interim*, rispettivamente, il Dicastero degli affari esteri ed il Dicastero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

94A2649

Presentazione dei bilanci delle imprese editrici

Le imprese editrici che richiedono i contributi previsti dall'art. 3, comma 2, e dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute alla presentazione dei propri bilanci, recanti gli estremi di omologazione da parte del tribunale competente, e della relativa certificazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa - via Boncompagni, 15 - Roma, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo citato.

94A2588

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riunione del distretto notarile di Gela al distretto notarile di Caltanissetta

Con decreto ministeriale 12 aprile 1994 il distretto notarile di Gela è stato riunito al distretto notarile di Caltanissetta, tali distretti assumono la denominazione di distretti notarili riuniti di Caltanissetta e Gela, con capoluogo in Caltanissetta e con decorrenza dal di 10 gennaio 1991

94A2589

Riunione del distretto notarile di Barcellona Pozzo di Gotto ai distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta

Con decreto ministeriale 12 aprile 1994 il distretto notarile di Barcellona Pozzo di Gotto è stato riunito ai distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta, tali distretti assumono la denominazione di distretti notarili di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, con capoluogo in Messina e con decorrenza dal di 26 maggio 1992.

94A2590

Riunione del distretto notarile di Nocera Inferiore ai distretti notarili riuniti di Salerno, Vallo della Lucania e Sala Consilina

Con decreto ministeriale 12 aprile 1994 il distretto notarile di Nocera Inferiore è stato riunito ai distretti notarili riuniti di Salerno, Vallo della Lucania e Sala Consilina, tali distretti assumono la denominazione di distretti notarili riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina, con capoluogo in Salerno e con decorrenza dal di 12 ottobre 1993

94A2591

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto ministeriale 23 marzo 1994 è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate

1) vicebrigadiere dei carabinieri Tonino Gianbattista Tognoli,

2) appuntato dei carabinieri Francesco Nicolosi

«Con generoso altruismo prestava soccorso, insieme ad altri animosi, a due giovani caduti accidentalmente nelle gelide e profonde acque di un canale di irrigazione, salvandoli da sicura morte» — 1° gennaio 1993 - Cameri (Novara).

3) Massimo Di Ruocco

«Con generoso altruismo, si tuffava nelle gelide acque di un canale di irrigazione, in aiuto di un amico in procinto di annegare ma, stremato dallo sforzo, doveva essere a sua volta soccorso da altri animosi» 1° gennaio 1993 - Cameri (Novara)

94A2592

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 23 marzo 1994 è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate

1) Michelangelo Iannella, 2) Flavio Bruzzone, il 10 luglio 1993 - Pietra Ligure (Savona) — Con non comune coraggio e sprezzo del pericolo interveniva prontamente, insieme ad altro animoso, in soccorso di tre agenti della Polizia di Stato rimasti intrappolati nell'auto di servizio in fiamme in seguito ad un incidente verificatosi nel corso di un inseguimento, traendoli in salvo.

3) Vigile urbano Gioacchino De Sario, il 7 maggio 1993 - Terlizzi (Bari) Intervenuto prontamente per ispezionare una vettura veniva travolto dalla violenta deflagrazione dell'esplosivo che era stato posto nell'auto rimanendo gravemente ferito

4) Abdelhamid Laroui, l'11 novembre 1992 - Trieste — Incurante della propria incolumità, con generoso slancio si introduceva in un appartamento invaso dalle fiamme per trarre in salvo un'anziana donna priva di sensi.

5) Carabiniere scelto Daniele Alvisi, 6) carabiniere Paolo Del Prete, il 12 aprile 1993 - Poggio Imperiale (Foggia) — Con generoso slancio, interveniva in soccorso di un uomo rimasto intrappolato in un appartamento in fiamme riuscendo, insieme ad un collega, a trarlo in salvo

7) Capo n p Leonardo D'Apolito, 8) com 1° cl n Gabriele Licheri, l'11 maggio 1992 - Cagliari — Con generoso slancio, si tuffava in mare in soccorso di una donna che aveva tentato il suicidio riuscendo, insieme ad un collega, a trarre in salvo la malcapitata

9) Carabiniere Giovanni Di Serafino, il 31 luglio 1993 - Reggio Emilia. Con generoso altruismo, riusciva a trarre in salvo, da una autovettura in fiamme, un anziano disabile in stato di schock, pochi istanti prima che l'incendio avvolgesse completamente l'automezzo.

10) Carabiniere Guido Serena, 11) carabiniere Giorgio Scarnera, il 5 luglio 1993 - La Thuile (Aosta). — Libero dal servizio, si introduceva in un appartamento in fiamme tentando, insieme ad un collega, di domare l'incendio con alcuni estintori Raggiunta, poi, la bombola del gas, la disattivava e la trasportava all'esterno, scongiurando così più gravi conseguenze

12) Carabiniere Antonio Iuliano, 13) carabiniere Simon Pietro Congiu, il 25 ottobre 1993 - Livorno. - Libero dal servizio, si poneva all'inseguimento di un rapinatore in fuga e, raggiuntolo, riusciva, insieme ad un collega, a disarmarlo ed a trarlo in arresto

14) Carabiniere Luigi Amarante, 15) carabiniere Salvatore Chiriaco, il 17 maggio 1993 - Corchiano (Viterbo) — Con generoso altruismo si protendeva, insieme ad un collega, oltre il parapetto di un ponte prospiciente un profondo precipizio riuscendo, dopo reiterati sforzi, a trarre in salvo una donna che, colta da crisi depressiva, stava per lanciarsi nel vuoto

94A2593

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 19 aprile 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1627,58
ECU	1847,47
Marco tedesco	956,28
Franco francese	278,93
Lira sterlina	2403,94
Fiorino olandese	851 65
Franco belga	46,453
Peseta spagnola	11,681
Corona danese	243,67
Lira irlandese	2344,53
Dracma greca	6,528
Escudo portoghese	9,361
Dollaro canadese	1170,08
Yen giapponese	15,817
Franco svizzero	1128,31
Scellino austriaco	135,94
Corona norvegese	220,30
Corona svedese	205,01
Marco finlandese	295,17
Dollaro australiano	1162,42

94A2651

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1994

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1994 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1993		307 485 313 547		
Gestione di bilancio	Entrate finali	36 208 478 840 694		— 3 543 371 316 962
	Spese finali		39 751 850 157 656	
	Rimborso di prestiti		18 709 357 199 268	
	Accensione di prestiti	37 387 905 893 227		
	TOTALE	73 596 384 733 921	58 461 207 356 924	15 135 177 376 997
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	297.111 405 155 062	277 280 613 043 047	19 830 792 112 015
	Crediti di tesoreria	172 254 168 404 880	207 273 715 111 644	— 35 019 546 706 764
	TOTALE	469 365 573 559 942	484 554 328 154 691	— 15 188 754 594 749
	TOTALE COMPLESSIVO	543 269 443 607 410	543 015 535 511 615	
Fondo di cassa al 31 gennaio 1994			253 908 095 795	
	TOTALE A PAREGGIO	543.269 443 607 410	543 269 443 607 410	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1993	Al 31 gennaio 1994	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	307 485 313 547	253 908 095 795	— 53 577 217 752
Crediti di tesoreria	396 064 776 325 921	431 084 329 944 685	35 019 553 618 764
TOTALE	396 372 261 639 468	431 338 238 040 480	34 965 976 401 012
Debiti di tesoreria	940 751 084 212 427	960 581 876 324 442	— 19 830 792 112 015
Situazione del Tesoro (+ attività, — passività)	— 544 378 822 572 959	— 529 243 638 283 962	15 135 184 288 997

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) [illegible]

Il dirigente: CATULLO

Il direttore generale: DI VAGLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 GENNAIO 1994

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I - Entrate tributarie	34.640.000.000.000 *				
TITOLO II - Entrate extra tributarie	1.530.610.903.452 *				
ENTRATE CORRENTI	36.170.610.903.452 *	TITOLO I - Spese correnti	38.906.080.121.898	Risparmio pubblico	2 735 469 218 446 *
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	37.867.937.242 *	TITOLO II - Spese in conto capitale	845 770 035 758		
ENTRATE FINALI	36 208 478 840 694	SPESE FINALI	39.751 850 157 656	Saldo netto da finanziare ( ) o da impiegare (+)	3 543 371 316 962
		TITOLO III - Rimborso di prestiti	18.709.357 199.268		
ENTRATE FINALI	36.208 478 840 694	SPESE COMPLESSIVE	58.461 207.356.924	Ricorso al mercato	22 252 728 516 230
TITOLO IV - Accensione di prestiti	37 387.905 893.227				
ENTRATE COMPLESSIVE	73 596.384 733.921	SPESE COMPLESSIVE	58 461.207.356.924	Saldo di esecuzione del bilancio	15 135 177 376 997

* Dati provvisori

94A2558

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa			L 2 458 848 797 044			
II In deposito all'estero			» 24 313 769 335 667	26 772 618 132 711		
CREDITI IN ORO			L	10 342 682 270 664		
CASSA			»	25 625 580 761		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio						
ordinario		L 225 285 871 268				
ammassi		» 71 012 594 191	296 298 465 459			
II Anticipazioni						
in conto corrente		L 1 878 624 447 104				
a scadenza fissa		»				
di cui al D M tesoro 27-9-1974		»	1 878 624 447 104			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione			L	2 174 922 912 563		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI			L			
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU			L 6 931 603 135 438			
II Altre attività						
biglietti e divise		L 4 554 966 722				
corrispondenti in conto corrente		» 3 205 957 268 325				
depositi vincolati		» 141 960 943 720				
diverse		» 6 264 993 401 345	9 617 466 600 112	16 549 069 735 550		
CREDITI IN DOLLARI			L	6 585 417 470 492		
CREDITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE			»			
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)			L 32 911 243 429 878			
II Conti speciali			» 6 944 593 180 914	39 855 836 610 792		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	79 455 688 109 117		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato						
di mercato in libera disponibilità		L 140 529 134 714 377				
ex lege 483/93 in libera disponibilità		»				
ex D L 565/93 in libera disponibilità		»				
per investimento delle riserve statutarie		» 3 911 724 461 912				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)		» 2 913 984 600 310	147 354 843 776 599			
II Titoli di società ed enti						
per investimento delle riserve statutarie		L 125 447 928 956				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)		» 568 287 684 162	693 735 613 118			
III Azioni e partecipazioni						
di società ed enti controllati						
a) per investimento delle riserve statutarie	L 301 256 572					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	» 173 731 459.593	174 032 716 165				
di società ed enti collegati						
a) per investimento delle riserve statutarie	L 25 121 674 639					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	» 5 723 750.933	30 845 425 572				
di altre società ed enti						
a) per investimento delle riserve statutarie	L 555 612 399 690					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	» 711 225 818.561	1 266 838 218 271	1 471 716 360 008	149 520 295 749 725		
FONDO DI DOTAZIONE U I C			L	500 000 000 000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici			L 3 410 168 639 369			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)			» 578 838 712 620	3 989 007 351 989		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T Q P. (*)			L	13 815 953 205		
MOBILI E IMPIANTI						
I Mobili			L 149 815 701 569			
II Impianti			» 300 648 909 865			
III Monete e collezioni			» 949 620 088	451 414 231 522		
PARTITE VARIE						
I Biglietti banca in fabbricazione			L 22 383 423 182			
II - Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici						
completati		L 90 063 111 201				
in allestimento		» 48 923 710 721	138 986 821 922			
III Oneri pluriennali in ammortamento			L 24 813 108 587			
IV Debitori diversi			» 3 117 992 532 584			
V Altre			» 3 924 551 728 532	7 228 727 614 807		
RATEI			L	4 297 489 296 520		
RISCONTI			»	3 441 659 489		
SPESE DELL'ESERCIZIO			»	196 310 090 525		
			L	347 962 362 770 432		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori						
a garanzia		L 2 577 824 173 419				
— altri		» 1 984 060 722 312 812	1 986 638 546 486 231			
II Depositari di titoli e valori						
interni		L 641 384 393 936				
esteri		» 14 018 258 385 305	14 659 642 779 241			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione		L	204 638 534 588			
IV – Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine)						
titoli		L 55 050 000 000 000				
- corrispondenti interni		»				
corrispondenti esteri		» 40 376 836 496 594	95 426 836 496 594			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)						
— titoli		L 100 000 000 000				
valute e lire		» 29 040 758 488 208	29 140 758 488 208			
VI Ordini in corso						
acquisti di valute		L 1 044 979 639 000				
lire a fronte vendite di valute		» 875 000 000 004				
acquisti di titoli		» 9 625 839 578				
- lire a fronte vendite di titoli		» 1 323 310 556	1 930 928 789 138	2 128 001 351 577 000		
TOTALE			L	2 475 963 714 347 432		

(*) T Q P = Trattamento quiescenza personale

Il Governatore: FAZIO

N B — Nella voce «CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO» è affluito il saldo del Conto corrente per il servizio di Tesoreria (76 206 miliardi) nonché l'ammontare del Portafoglio ammessi per gli effetti scaduti (2 823 miliardi) in vista della conversione in titoli di Stato ai sensi rispettivamente della Legge 483/93 e del D L 565/93

94A2559

31 gennaio 1994 PROVVISORIA

PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L			89 369 715 837 000		
VAGLIA CAMBIARI	»			965 482 773 845		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I - Ordini di trasferimento	L					
II - Altri	»		372 092 785	372 092 785		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L		106 332 213 824 144			
II Di altri enti	»		125 205 949 892	106 457 419 774 036		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L		•			
II A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»		213 148 491			
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»		—			
IV Società costituende	»		754 355 746			
V - Altri	»		28 316 257 238	29 284 061 475		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L			70 745 258 113		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»					
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			218 364 473		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			6 914 593 180 914		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I Depositi in valuta estera	L		808 265 503 153			
II - Conti dell'estero in lire	»		168 852 239 890			
III Altre	»			977 117 743 043		
DEBITI IN ECU	L			16 928 099 741 156		
DEBITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	»					
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»			48 401 862 272 252		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			1 229 492 354 803		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L		33 353 307 243 326			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1 200 795 276 401			
III Svalutazione portafoglio	»		234 919 178 078			
IV Oscillazione cambi	»		2 880 059 865 788			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R.	»		1 985 072 941 202			
VI Oscillazione titoli	»		5 722 814 246 990			
VII Copertura perdite eventuali	»		2 803 006 748 480			
VIII Assicurazione danni	»		936 691 685 925			
IX Ricostruzione immobili	»		2 243 801 851 969			
X Rinnovamento impianti	»		841 250 000 000			
XI Imposte	»		556 473 986 745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		5 145 936 431 186			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1 529 373 567			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		1 168 729 145	[illegible]		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L			769 776 818 269		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			129 586 623 062		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			245 783 945 767		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	»			23 598 970 058		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI				42 706 006 106		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			12 157 143 626		
PARTITE VARIE						
I Creditori diversi	L		69 114 797 981			
II Altre	»		4 152 923 333 422	4 222 038 131 403		
RATEI	L			287 440 178 360		
RISCONTI	»			7 048 045		
CAPITALE SOCIALE	»			300 000 000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			2 450 211 197 175		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			2 650 232 861 136		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»			1 304 000 000 000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»			1 278 970 875 346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413				32 766 651 690		
SALDO PROVVISORIO RENDITE SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»			3 632 866 785 277		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			1 568 658 502 415		
	L			347 962 362 770 432		
CONTI D'ORDINE						
I Depositanti di titoli ed altri valori	L		1 986 638 546 486 231			
II Titoli e valori presso terzi	»		14 659 642 779 241			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		204 638 557 588			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)						
titoli	L	55 050 000 000 000				
valute e lire	»	40 376 836 496 594	95 426 836 496 594			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine)						
titoli	L	100 000 000 000				
corrispondenti interni	»					
corrispondenti esteri	»	79 040 758 488 208	79 140 758 488 208			
VI Ordini in corso						
lire a fronte acquisti di valute	L	1 044 979 639 000				
vendite di valute	»	875 000 000 004				
lire a fronte acquisti di titoli	»	9 625 839 578				
vendite di titoli	»	1 323 310 556	1 930 928 789 138	2 125 001 351 577 000		
TOTALE	L			2 475 963 714 347 432		

p. *Il ragioniere generale* DIOCIAIUTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lulotex, con sede in Castellalto (Teramo) e unità in Castellalto (Teramo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 settembre 1993 al 21 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Trapani, con sede in Trapani e stabilimento in Trapani, per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio provinciale di Taranto, sede in Taranto e stabilimento in Taranto, per il periodo dal 13 luglio 1993 al 12 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Diagramma, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 4 agosto 1993 al 3 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Team Confezioni, con sede in Cazzano di Tramigna (Verona) e stabilimento in Cazzano di Tramigna (Verona), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eliograf, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Nadia, con sede in Oleggio (Novara) e stabilimento in Oleggio (Novara), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forge Nord, con sede in Cividale del Friuli (Udine) e unità in Cividale del Friuli (Udine), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 dicembre 1993 all'8 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia elettro saldo autogena C.E.S.A., con sede in Genova e unità in Genova, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1993 al 26 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trivelsonda, con sede in Osimo (Ancona) e unità in Osimo (ancona), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 ottobre 1993 al 27 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurosonda, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 10 dicembre 1993 al 9 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stegagno, con sede in Verona e stabilimento in Verona, per il periodo dal 29 ottobre 1993 al 28 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impianti continui, con sede in Velletri (Roma) e unità in Velletri (Roma), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 giugno 1993 al 25 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.L.L. Società italiana lavorazione legno, con sede in Robbio (Pavia) e stabilimenti in Castelnovetto (Pavia) e Robbio (Pavia), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Modulo 3, con sede in Moscufo (Pescara) e stabilimento in Moscufo (Pescara), per il periodo dal 27 ottobre 1993 al 26 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iso Rivolta, con sede in Conversano (Bari) e unità in Baggiovara-Conversano (Bari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 1993 al 28 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Molaschi di Bassani Gianfranco & C., con sede in S. Lorenzo di Parabiago (Milano) e unità in S. Lorenzo di Parabiago (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 settembre 1993 al 29 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat Geotech - Gruppo Fiat, con sede in Modena e unità in Lecce-Stupinigi (Torino) e aree amm.ve coll., è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il perido dal 1° gennaio 1994 al 30 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marelli rettifiche, con sede in Lentate sul Seveso (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 1992 al 20 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi & C. Prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unità di Bitetto (Bari), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1° giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi & C. Prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unità di Bitetto (Bari), per il periodo dal 2 giugno 1993 al 1° dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

94A2556

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Rettifica all'atto costitutivo dell'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di semi oleosi

Con decreto ministeriale del 1° marzo 1994, n. 90157, è stato rettificato il numero di repertorio 18674 dell'atto costitutivo dell'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di semi oleosi - Unisol, in quanto errato, con il n. 17820.

94A2594

Approvazione del nuovo statuto sociale dell'Unione nazionale fra le associazioni dei produttori ovi-caprini, in Roma

Con decreto ministeriale del 1° febbraio 1994, n. 90156, è stato approvato il nuovo statuto sociale dell'Unapoc - Unione nazionale fra le associazioni dei produttori ovi-caprini, con sede in Roma, via Ostiense, 131/L.

Le modifiche riguardano gli articoli 19, 20, 23 e 24 e il trasferimento della sede legale da Roma, via XXIV Maggio, 143, a Roma, via Ostiense, 131/L.

94A2595

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito elencato è stata revocata, su rinuncia delle società titolari, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate confezioni di specialità medicinali:

Decreto RR n. 3/1994 del 31 marzo 1994

Specialità e confezioni/Società titolari AIC o rappresentanti in Italia delle titolari estere	Codice base 10	Codice base 32
AXEEN - *ZYMA* - C.F. 00687350124		
36 CONFETTI	019560010	0LNXLB
CHYMORAL - *RHONE POULENC RORER* C.F. 08257500150		
24 CONFETTI GASTRORESISTENTI	018545032	0KPYD8
EMULSIONE LASSATIVA FAMA - *FAMA* - C.F. 00714740156		
FLACONE 200 G	013945011	0F9L5M
LETOCLAR - *ZYMA* - C.F. 00687350124		
30 COMPRESSE 50 MG	026047023	0SUWKH
BB 30 BUSTINE GRANULARE 25 MG	026047047	0SUWL7
30 BUSTINE GRANULARE 50 MG	026047062	0SUWLQ
SABIDAL - *ZYMA* - C.F. 00687350124		
SR 30 CONFETTI 270 MG	026453011	0T790M
SILOMAT COMPOSITUM - *BOEHRINGER INGELHEIM* - C.F. 00421210485		
SCIROPPO 200 ML	020440018	0MHSYL
VASODISTAL - *DELALANDE ISNARDI* - C.F. 00487310013		
30 COMPRESSE	023595022	0QJ20G
10 FIALE 2 ML	023595046	0QJ216
VITAMULTINA C - *AFOM* - C.F. 01039760010		
24 CAPSULE	001114014	01IZWY
ACIRIL - *DELALANDE ISNARDI* - C.F. 00487310013		
30 DISCOIDI 250 MG	023359021	0Q8VKF
20 DISCOIDI 500 MG	023359045	0Q8VL5
50 DISCOIDI 500 MG	023359060	0Q8VLN
6 FLACONI LIOF 250 MG + 6 FIALE	023359084	0Q8VMD
5 FLACONI LIOF 400 MG + 5 FIALE	023359108	0Q8VN4
10 FLAC LIOF 400 MG + 10 FIALE	023359122	0Q8VNL
AD PABYRN - *SAMIL* - C.F. 00404510588		
25 CONFETTI	005238011	04ZV7V
50 CONFETTI	005238023	04ZV87
ALUPENT - *BOEHRINGER INGELHEIM* - C.F. 00421210485		
SOLUZIONE AEROSOL 20 ML 2%	020055036	0M40ZW
ATENIGRON - *MITIM* - C.F. 07047730150		
14 COMPRESSE 125 MG	025987013	0ST1Y5
21 COMPRESSE 125 MG	025987025	0ST1YK
BACTRIM - *ROCHE* - C.F. 00747170157		
IV 1 FIALA 5 ML	021978109	0NYQZX
BROS - *FIDIA* - C.F. 00204260285		
10 FIALE 50 MG 2 ML	025207034	0S187U
1 FLAC 250 MG 10 ML	025207046	0S1886
CEFURIN - *MAGIS* - C.F. 00312600174		
IM 1 FLACONE 500 MG+1 F SOLV	024330021	0R6HT5
DIFOSFOCIN - *MAGIS* - C.F. 00312600174		
3 FIALE 250 MG	024121030	0R03Q6
5 FIALE 250 MG	024121042	0R03QL
1000 IM 1 FIALA 4 ML	024121055	0R03QZ
2 FIALE 500 MG	024121079	0R03RR
3 FIALE 500 MG	024121081	0R03RT
FELDENE - *PFIZER* - C.F. 00192900595		
30 CAPSULE 10 MG	024249017	0R40PT
FLEXEN - *LIFEPHARMA* - C.F. 05062510150		
GEL 30 G 2,5%	023401072	0QB4MJ
LOPRESOR - *CIBA GEIGY* - C.F. 00826480154		
INIETT 5 F 5 MG/5 ML	023610037	0QJJPP
NAPRIUS - *MAGIS* - C.F. 00312600174		
20 COMPRESSE 250 MG	024667014	0RJSW6
10 SUPPOSTE 250 MG	024667026	0RJSWL
PROLUTON - *SCHERING* - C.F. 00750320152		
DEPOT IM 1 F 125 MG	005375050	05412B
TINTURA STOMATICA - *FOLETTO* - C.F. 10168120151		
OS 160 ML	005529019	058RFV
TOLECTIN - *CILAG* - C.F. 05823290159		
10 SUP 400 MG	023513029	0QFKY5
ULCOPIR - *AESCULAPIUS* - C.F. 00826170334		
30 COMPRESSE 25 MG	025549015	0SCQ6R
50 COMPRESSE 25 MG	025549027	0SCQ73
URSOLISIN - *MAGIS* - C.F. 00312600174		
20 CAPSULE 50 MG	025430012	0S81ZW
40 CAPSULE 50 MG	025430024	0S8208
20 CAPSULE 100 MG	025430036	0S820N
30 CAPSULE 100 MG	025430048	0S8210
40 CAPSULE 100 MG	025430051	0S8213
VENORUTON - *ZYMA* - C.F. 00687350124		
2% GEL 100 G	017076047	0J93UH
VINCAMIDOL - *MAGIS* - C.F. 00312600174		
5 FIALE LIOF + 5 FIALE SOLV	023731019	0QN6UC
10 FIALE LIOF + 10 FIALE SOLV	023731021	0QN6UF
20 COMPRESSE	023731033	0QN6UT
30 COMPRESSE	023731045	0QN6V5
50 COMPRESSE	023731058	0QN6VL
20 COMPRESSE 20 MG	023731060	0QN6VN
30 COMPRESSE 20 MG	023731072	0QN6W0
50 COMPRESSE 20 MG	023731084	0QN6WD
GOCCE 20 ML	023731096	0QN6WS
RETARD 30 CAPSULE 30 MG	023731110	0QN6X6

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1994.

I lotti prodotti anteriormente non possono essere più venduti a decorrere dal 1° novembre 1994.

94A2641

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945,

n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio di questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

economia politica I;

economia aziendale;

economia delle aziende industriali;

istituzioni di diritto privato.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato ordinatore della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2597

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente facoltà è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

diritto civile (biennale).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2598

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, comma 6, dopo le parole: «... nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia» sono inserite le seguenti: «e di Porto Torres» e dopo le parole: «nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma,»;

all'art. 1, comma 8, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1993, n. 236» sono inserite le seguenti: «nonché le sospensioni dal lavoro, ...»;

all'art. 3, comma 5, primo capoverso, in luogo delle parole: «... secondo le procedure indicate all'art. 9, comma 2», leggasi: «... secondo le procedure indicate all'art. 9, comma 1,»;

all'art. 3, comma 6, primo capoverso, in luogo delle parole: «... di cui all'art. 9, comma 2» leggasi: «... di cui all'art. 9, comma 1,».

94A2648

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 14 aprile 1994, n. 238, recante: «Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 18 aprile 1994).

All'art. 5, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 15 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... pari a 2 miliardi per l'anno *1984* ...», leggasi: «... pari a 2 miliardi per l'anno *1994* ...».

94A2650

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo.	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10

◇ ***TUSCANIA (Viterbo)***
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 357.000**
- semestrale . . . . **L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 65.500**
- semestrale . . . . **L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . **L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 65.000**
- semestrale . . . . **L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 199.500**
- semestrale . . . . **L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . **L. 687.000**
- semestrale . . . . **L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 1 0 9 4 *

L. 1.300